Comune di Vignolo (Cuneo)
Approvazione variante al Regolamento Edilizio Comunale.

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 19/02/2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

(omissis)

- che questo Comune ai sensi dell'art. 2, comma 1°, della citata L.R. 19/99 con delibera del Consiglio Comunale n. 22 in data 19.06.2000 si è dotato di proprio regolamento edilizio secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3°, ovvero adottando un testo conforme a quello regionale proposto alla stessa L.R.;

D e l i b e r a

1) Di modificare ed integrare, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 8.7.99 n° 19, il vigente Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 in data 19.06.2000, e modificato da ultimo con deliberazione Consiglio Comunale n° 22 del 01.07.2010, nelle forme specificate nell'apposito allegato "A" al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

(omissis)
Il Sindaco
Danilo Bernardi

Il Segretario Comunale
Degioanni Sergio

Allegato

Allegato "A" alla deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 19.02.2015

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE – MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

- **articolo 31:** si aggiunge in fine il seguente comma:

"15. Ai sensi dell'art. 17–quinquies comma 1 della Legge n. 134/2012 e s.m.i., ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, è obbligatorio, a partire dal 1 giugno 2014 e salvo diverse disposizioni di legge, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascun spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate dal presente Regolamento e dal vigente PRGC."; "

- **dopo l'articolo 36 è inserito il seguente nuovo articolo:**

"Art. 36bis - Altezza interna dei locali ad uso lavorativo, commerciale e direzionale

1. Sono considerati locali ad uso lavorativo:

a1 locali ad uso artigianale di servizio (attività di parrucchiere, calzolaio, panettiere, servizi per l'igiene e la pulizia, etc.);

a2 locali ad uso artigianale di produzione;

a3 locali ad uso produttivo industriale;

Sono considerati locali ad uso commerciale:

b1 locali per commercio al dettaglio;

b2 locali per commercio all'ingrosso;

b3 locali per somministrazione alimenti e bevande;

b4 agenzie bancarie, assicurative, di noleggio;

b5 locali per l'istruzione e la formazione professionale privata;

b6 istituti e case di cura sanitario-assistenziali private;

b7 altri servizi di tipo sanitario privati;

b8 locali per riunioni, congressi, convegni, sale da gioco, intrattenimento, spettacolo, palestre.

Sono considerati locali ad uso direzionale

c1 locali per attività professionali (uffici, studi, etc.);

c2 locali per sedi di associazioni ed organismi assistenziali, culturali, sociali,

sportivi, ecclesiali, religiosi;

c3 locali per sedi di funzioni direttive di aziende, banche, istituti finanziari, assicurativi, etc.

Sono considerati vani ad uso accessorio rispetto alle destinazioni precedenti:

- servizi igienici;
- vani scala;
- corridoi e disimpegni;
- ripostigli;
- magazzini e depositi in genere;

- autorimesse per la parte di solo posteggio;
- salette di macchinari che necessitano di scarsa sorveglianza e sale macchine con funzionamento automatico, salvo particolari norme degli enti preposti alla sorveglianza e gestione degli impianti.

Eventuali destinazioni non elencate vengono classificate per analogia, su parere della Commissione Edilizia.

2. Per i locali ad uso lavorativo soggetti al D.P.R. 19.03.56 n° 303 si applicano i valori di altezza, cubatura e superficie di cui all'art. 6, commi 1,2,3,4 dello stesso D.P.R. richiamato.

   Per i locali ad uso lavorativo diversi da quelli di cui al capoverso precedente (di cui al 2° comma dell'art. 2 del D.P.R. 19.3.56 n° 303) l'altezza minima interna deve essere pari a m 2,70.

3. Per i locali ad uso commerciale e direzionale l'altezza minima interna è di norma pari a m 3,00.

   Sono consentite altezze inferiori, comunque non meno di m 2,70 per i locali di cui alle lettere b4, c1, c2, c3 e per i locali di cui alle lettere b1, b2, b3 nel caso di attività svolta ai piani superiori di un edificio direttamente collegata con il piano terra.

4. Per i vani accessori l'altezza minima interna è pari a m 2,40.

5. Per i locali di cui ai commi 2 e 3 precedente, il rapporto aero-illuminante tra superficie di finestra apribile e superficie di pavimento, di norma pari ad 1/8, può essere ridotto, in relazione alle caratteristiche costruttive del locale, ove si adottino adeguati impianti aeraulicosussidiari da concordarsi con il competente servizio ASL.

6. Le disposizioni del presente articolo hanno rilevanza esclusivamente per la determinazione delle altezze interne minime.

   Sono ammesse altezze minime inferiori a quelle richiamate nei commi precedenti nei casi contemplati dal 4° comma dell'art. 36 precedente, lettera a) e b), sempreché si adottino adeguati impianti aeraulicosussidiari da concordarsi con il competente servizio ASL."